

## ALCUNE NOTE CONCERNENTI LO STATUTO DI DIGNANO

LUJO MARGETIĆ  
Fiume

CDU 34(497.5Dignano)"1492"  
Sintesi  
Novembre 2001

*Riassunto* – L'autore fa alcune considerazioni riguardanti il diritto penale, familiare e pubblico dello *Statuto di Dignano* del 1492 e le paragona con le norme di altri codici statutari istriani. Si dimostra che quello di Dignano è stato compilato, eccetto le norme dell'antico statuto dignanese, in base a quelli di Duecastelli e Pola.

### I

Lo Statuto di Dignano è stato pubblicato nel 1970 da Giovanni Radossi<sup>1</sup>. L'anno della compilazione è menzionato già nel proemio: l'anno della salute mille quattrocento e novanta due<sup>2</sup>. Però, dal cap. 55 del Quarto libro apprendiamo che Dignano possedeva uno statuto anche prima di quell'anno. Il capitolo menzionato stabilisce che il "*vecchio Statuto del comun di Dignan per il presente novo statuto al tutto sii derogato*"<sup>3</sup>. Questo vecchio statuto è stato probabilmente compilato circa cent'anni prima. Com'è noto, fino al 1331 Dignano faceva parte del distretto di Pola. In quell'anno ebbe termine l'indipendenza di Pola che riconobbe la sovranità di Venezia e Dignano divenne così un comune rurale sottomesso al governo veneziano<sup>4</sup>. Cinquant'anni più tardi, nel 1381, Dignano chiese a Venezia il permesso di organizzarsi come comune cittadino<sup>5</sup> cioè di avere il proprio sindaco, il Consiglio e lo Statuto.

<sup>1</sup> G. RADOSSI, "Statuto di Dignano", *Atti del Centro di ricerche storiche (=ACRSR), Trieste-Rovigno*, vol. I (1970), p. 49-154.

<sup>2</sup> *IBIDEM*, p. 62.

<sup>3</sup> *Statuto di Dignano*, IV, 55. Nelle citazioni dello *Statuto di Dignano* i numeri romani indicano il libro e quelli arabi i capitoli.

<sup>4</sup> B. BENUSSI, *Pola nelle sue istituzioni municipali sino al 1797*, Venezia, 1923, p. 247.

<sup>5</sup> C. DE FRANCESCHI, "La popolazione di Pola nel secolo XV e nei seguenti", *Archeografo Triestino*

Dunque, il primo Statuto dignanese dovrebbe essere stato compilato circa 120 anni prima dello Statuto del 1492.

Lo Statuto di Dignano del 1492 appartiene al gruppo di statuti istriani più recenti. Molto prima erano stati redatti gli statuti delle città istriane costiere: Trieste, Capodistria, Pirano, Parenzo e Pola. I più antichi di questi statuti provengono dalla seconda metà del secolo XIII. Ci sono però notizie affidabili secondo le quali nel secondo decennio del secolo XIII, quando l'Istria era dominata dal patriarca d'Aquileia, l'intera regione istriana aveva un proprio statuto<sup>6</sup>. Gli statuti istriani, incluso quello di Dignano, rappresentano una delle fonti più affascinanti e ricche della cultura e della storia istriana. Vi sono state registrate norme giuridiche che per secoli regolarono la vita degli Istriani sotto i vari governi. Essi contengono una sintesi straordinariamente interessante degli istituti giuridici che si accumularono in Istria iniziando da Roma, Bisanzio, dagli Slavi, dai Franchi, dall'impero tedesco fino a Venezia e agli Asburgo.

Per il loro valore, importanza e carattere europeo gli statuti istriani si possono mettere a fianco dell'Arena di Pola e della basilica Eufrasiana.

## II

1. Lo Statuto di Dignano è un documento giuridico assai complesso, ma finora nessuno ha tentato di approfondire le fonti dei suoi istituti giuridici. Una delle più importanti fonti è senz'altro il diritto consuetudinario della stessa città, ma il problema sta appunto nel discernere il contributo originale di Dignano da quello delle consuetudini comuni a tutte le città istriane. Non di rado molte sue regole sono state trascritte in modo pedissequo da altri statuti istriani. Per compilare lo Statuto di Dignano i "savi eletti" hanno studiato a fondo molti di questi statuti. Essi stessi dichiarano di aver scritto lo Statuto "con non poca fatica"<sup>7</sup>. Alcune fonti sono facilmente discernibile. Così p. es. una buona parte dello Statuto di Pola è stata usata per la compilazione del terzo libro che contiene il diritto civile: gli affitti delle case, la c. d. *possession* della *dasion*, cioè il "possessione-proprietà" delle rendite (istituto giuridico di massima

(=AT), Trieste, vol. XXXI (1907), p. 221-314.

<sup>6</sup> Nel *Thesaurus ecclesie Aquileiensis*, ed. G. Bianchi, Udine, 1847, si trova questa nota: *Pacta habita inter d. Volcherum patriarcham et paysanos Istriae, instrumentum anno domini MCXVII*. Cfr. L. MARGETIĆ, "La 'pace provinciale' tra gli Istriani e il margravio W", *ACRSR*, vol. XV (1984-1985), p. 49-60;

<sup>7</sup> G. RADOSSI, *op. cit.*, p. 62.

importanza), la c. d. *soceda* (contratto per la custodia del bestiame) ecc.<sup>8</sup> Il secondo (diritti reali e di successione) e il quarto libro (diritto penale) sono stati in buona parte compilati con l'aiuto dello Statuto di Duecastelli<sup>9</sup> che presenta norme, per qualche verso, identiche agli statuti di Pinguento<sup>10</sup>, Buie<sup>11</sup> e Portole<sup>12</sup>.

Paragonandolo con altri statuti si scoprono interessanti somiglianze e differenze storico-giuridiche che meritano un'analisi più minuziosa. Ne citeremo soltanto qualche esempio.

2. Il quarto libro dello Statuto di Dignano inizia con la norma sulle blasfemie contro Dio, la beata Vergine Maria ed "altri santi"<sup>13</sup>.

Negli statuti più antichi, cioè in quelli di Trieste del 1315<sup>14</sup> e di Pirano del 1337<sup>15</sup> non c'è alcuna differenza tra il bestemmiare Dio e la Madonna da una parte e gli "altri santi" dall'altra. Il trasgressore veniva punito con 10 (a Pirano con 3) libbre di piccoli soldi veneziani, ma se egli non poteva pagare, lo si gettava in mare tre volte. Secondo gli statuti di Pola<sup>16</sup>, Portole<sup>17</sup> e Pinguento<sup>18</sup>

<sup>8</sup> Cfr. il cap. III, 10-31 con i relativi capitoli dello *Statuto di Pola* III, 1-28. Lo *Statuto di Pola* in latino è stato pubblicato da B. BENUSSI negli *Atti e Memorie della Società Istriana di Storia Patria* (= *AMSI*), vol. XXVI (1911), e già prima in italiano negli *Atti istriani*, Trieste, vol. I (1843). Una nuova edizione dello Statuto di Pola è stata curata da M. KRŽMAN, Pola, 2000.

<sup>9</sup> M. ZJACIĆ, "Dvigradski statut" /Statuto di Duecastelli/, *Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci* (= *VHAR*) /Bollettino dell'Archivio storico di Fiume/, Fiume, vol. VI-VII (1961-1962), p. 233-294.

<sup>10</sup> M. ZJACIĆ, "Statut buzetske općine" /Statuto del comune di Pinguento/, *VHAR*, vol. VIII-IX (1963-1964), p. 71-137.

<sup>11</sup> P. KANDLER, "Statuti di Buie", *L'Istria*, Trieste, an. V, 1850, p. 265-285 (testo italiano); M. ZJACIĆ, "Sačuvani fragment starog statuta općine Buje iza 1412. god." /Frammento dell'antico statuto del comune di Buie del 1412/, *Jadranski zbornik* /Miscellanea adriatica/, Fiume-Pola, vol. VII (1966-1969), p. 365-416 (testo latino).

<sup>12</sup> G. VESNAVER, "Notizie storiche del castello di Portole nell'Istria", *AT*, vol. X (1884), p. 157-268; vol. XI (1885), p. 131-180.

<sup>13</sup> *Statuto di Dignano*, IV, 1.

<sup>14</sup> P. KANDLER, *Statuti municipali del Comune di Trieste che portano in fronte l'anno 1150*, Trieste, 1849 (II, 45).

<sup>15</sup> C. DE FRANCESCHI, *Gli statuti del comune di Pirano del 1307, confrontati con quelli del 1332 e del 1358*, Venezia, 1960; cfr. M. PAHOR – J. ŠUMRADA, *Statut piranskega komuna od 13. do 17. stoletja* /Lo statuto del comune di Pirano dal XIII al XVII secolo/, Lubiana, 1987 (II,1), Lubiana, 1987 (II, 1)..

<sup>16</sup> *Statuto di Pola*, IV, 1.

<sup>17</sup> *Statuto di Portole*, 10.

<sup>18</sup> *Statuto di Pinguento*, 10.

se il trasgressore non pagava la multa<sup>19</sup> lo si gettava in mare o nel “lago” più vicino – ma soltanto una volta. A Dignano, Duecastelli e Buie non lo si gettava in mare ma lo si metteva per un giorno “in berlina”. D’altra parte la punizione per le bestemmie a Dio ed alla Madonna era più severa di quella ai santi. A Duecastelli e Buie la punizione più severa veniva applicata anche per le bestemmie a S. Marco, il che rivela la completa sottomissione di queste città a Venezia. Al contrario, a Dignano si distingue: “*Se alcuna persona (...) bestemierà (...) l’Onnipotente Iddio et la sua gloriosa Vergine Maria paghi L. 10 (...) et se il bestemierà (...) S. Marco L. 5 (...) et se bestemierà (...) alcun altro santo over santa di Dio paghi L. 3*”. Tra parentesi, nel punire le bestemmie Rovigno era la più severa tra le città istriane: chi bestemmiava Iddio, Gesù Cristo e la Madona pagava perfino 31 lire. E inoltre: “*et star debbia un giorno in berlina coronato con corona de infamia et diabolica et oltre di ciò habbi squassi tre de corda*”<sup>20</sup>. Nemmeno bestemmiare S. Marco, S. Giorgio e S. Eufemia era a Rovigno a buon mercato: 25 libbre, mentre per gli altri santi bastavano 12 libbre – ma ciò era incomparabilmente più costoso che a Dignano dove per le bestemmie a Dio si pagava “solo” 10 libbre. Ma questo non è tutto: se a Rovigno qualcuno ripeteva la bestemmia, la multa era duplice, il che già metteva in grave pericolo la stabilità economica della relativa famiglia. D’altra parte, lo Statuto di Trieste del 1350 stabiliva che quattro inquisitori segreti<sup>21</sup> dovevano ascoltare di nascosto se qualcuno bestemmiava Iddio. La metà della multa andava all’informatore. Detto tra parentesi, in tempi moderni non esistono più persone che in via ufficiale indagano di nascosto quanto e come si bestemmiava, ma altre circostanze fanno sorgere dei seri dubbi sul vero progresso dell’umanità.

3. Qualche volta, trascrivendo le norme dello Statuto di Duecastelli, i compilatori dello Statuto di Dignano hanno apportato delle modifiche giuridicamente interessanti. Prendiamo ad esempio la c. d. *villania*<sup>22</sup>. Lo Statuto di Dignano non rileva tutte le ingiurie nominate nello Statuto di Duecastelli. Vi si trovano soltanto: *ladro* (Dignano: *latro*), *assassin* (D.: *assasinus*), *pergiuro* (D.: *periurus*), *depredator* (D.: *depredator*), *infame* (D.: *infamis*), *traditor* (D.: *proditor*), *infedele* (D.: *infidelis*), *mentirsi per la gola* (D.: *mentiris per gul-*

<sup>19</sup> A Pola 5 libbre, a Portole e Pinguente 10.

<sup>20</sup> P. KANDLER, “Statuti municipali di Rovigno”, *L’Istria*, Trieste, 1851 (III, 3).

<sup>21</sup> M. DE SZOMBATHÉLY, *Statuti di Trieste del 1350*, Trieste, 1930 (II, 21).

<sup>22</sup> *Statuto di Dignano*, IV, 6; *Statuto di Duecastelli*, 13.

*lam*), mentre i Dignanesi omettono *fur*, *cornutus*, *forbanitus* e *bastardus*. Per le donne gli esempi dati dagli statuti di Duecastelli e Dignano sono gli stessi: *puttana* (D.: *putana*), *ladra* (D.: *fura*), *imbrica* (D.: *baccata*). Secondo questi statuti il trasgressore doveva ritirare pubblicamente le ingiurie ed inoltre pagare la multa di 2 libbre (Duecastelli) ovvero 5 libbre (Dignano). Secondo lo Statuto di Duecastelli invece, se i fatti, in base ai quali il trasgressore proferiva la sua calunnia, erano generalmente noti – p. es. se la donna ingiuriata con la parola *puttana* puttaneggiava realmente per mestiere – egli veniva punito con la metà della multa, cioè con 1 libbra. Siccome i fatti pubblicamente noti non hanno bisogno di essere dimostrati, a Duecastelli la pena veniva mitigata d’ufficio, cioè il giudice constatava da solo se la donna offesa era nota come prostituta. Al contrario, secondo lo Statuto di Dignano il calunniatore doveva dimostrare che la donna che aveva offeso chiamandola *puttana* lo era veramente, e, se lo dimostrava, era esentato dalla multa. Forse è questo il motivo per il quale lo Statuto di Dignano ha ommesso dagli esempi la parola offensiva *cornuto*, perché proprio la dimostrazione che la donna offesa aveva veramente tradito il marito poteva provocare ulteriori imprevedibili conseguenze per la pace sociale a Dignano. D’altra parte bisogna riconoscere che il giudice che a Duecastelli alleviava la pena al trasgressore dichiarando nella sentenza che era “pubblicamente noto” che l’offeso è *cornuto*, squalificava quest’ultimo pubblicamente molto più di quanto lo aveva fatto il trasgressore.

4. A prima vista la norma stabilita nel IV, 8 sembra incomprensibile:

“*Se alcuno avrà invitato un’altro alla prova, ovvero l’averà invitato con animo scorociato paghi al Commun L. 2 de’ piccoli et s’averà rissa, romor over alcun eccesso sia punito più oltre ad arbitrio del signor podestà*”. Questa norma corrisponde, con qualche modifica, a quella del cap. 18 dello Statuto di Duecastelli. Analoghe norme si trovano anche negli statuti di Buie<sup>23</sup>, Portole<sup>24</sup> e Pingente<sup>25</sup>. La norma si riferisce al duello, o per meglio dire alla sfida al duello, poiché per la sola sfida la multa era di 2 libbre – a Pingente perfino 10 libbre, a Duecastelli, Portole e Buie 5 libbre. A parte la sfida, tutti questi statuti puniscono anche ogni trasgressione collegata al duello, naturalmente in primo luogo le conseguenze del duello (a Pingente esplicitamente: *prelium*), p. es. le ferite. Ci sembra che non ci siano dubbi che tutti questi statuti continentali

<sup>23</sup> Statuto di Buie, 20.

<sup>24</sup> Statuto di Portole, 21.

<sup>25</sup> Statuto di Pingente, 20.

dell'Istria veneziana abbiano subito l'influenza del diritto vicino, cioè della contea di Pisino, dove le consuetudini giuridiche germaniche non erano state sradicate. Tra queste c'era anche il duello che nella procedura giudiziaria era un mezzo di prova legalmente riconosciuto. Ad esempio, il duello era ammesso ad Arbe ancora verso la metà del secolo XIII<sup>26</sup>. Non a caso a Pingente, cioè nel centro dell'Istria, la sfida al duello veniva punita con la pena maggiore, mentre la pena minore era prevista nella città più lontana dall'Istria centrale, a Dignano.

Il matrimonio alla maniera istriana (a fratello e sorella) è uno dei contributi più importanti del diritto medievale istriano alla cultura europea. Si tratta di uno specifico rapporto patrimoniale tra coniugi, che ha suscitato l'interesse di moltissimi studiosi europei. Naturalmente, questo tipo specifico di rapporto patrimoniale tra coniugi ha trovato il suo posto anche nello Statuto di Dignano<sup>27</sup> che ha utilizzato la formulazione dello Statuto di Duecastelli<sup>28</sup> (uguale a quella dello Statuto di Buie in latino<sup>29</sup> e in italiano<sup>30</sup>). La definizione dello Statuto di Duecastelli (e di Buie) potrebbe a tutta prima servire da prova per la già superata tesi che la caratteristica del matrimonio alla maniera istriana è la comunione totale di tutte le parti dei beni dei coniugi, cioè dei beni che essi possedevano al momento del matrimonio e di quelli acquisiti durante il matrimonio, mentre in quello triestino in comune erano soltanto i beni immobili acquisiti durante il matrimonio. Nel diritto veneziano la comunione dei beni non esisteva. Lo Statuto di Dignano stabilisce che il matrimonio deve essere *“a frà e suor, cioè comuni in tutti gli loro beni (mobili et) immobili tanto dotali, quanto adventicij e per qualunque modo acquistati et che s'acquistarano durante il matrimonio”*. Lo Statuto di Dignano prevede questo tipo di unione con l'eccezione però nel caso che i coniugi, al momento del matrimonio – tramite documento pubblico –, avessero deciso di concluderlo in un altro modo. Il nostro statuto contiene una norma che non esiste negli statuti di Duecastelli e Buie, secondo la quale se il marito o la moglie hanno *“li suoi beni*

<sup>26</sup> T. SMİČIKLAS, *Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae*, III, Zagabria, 1905, p. 421 (nr. 366). Per l'interpretazione vedi ora L. MARGETIĆ, *Lo Statuto d'Arbe, ACRSR*, vol. XXX (2000), p. 13-18.

<sup>27</sup> *Statuto di Dignano*, I, 14.

<sup>28</sup> *Statuto di Duecastelli*, 29.

<sup>29</sup> *Statuto di Buie* (lat.), 77.

<sup>30</sup> *Statuto di Buie* (ital.), 75.

*condicionadi, d'essi beni condizionadi non debbano esser a Frà*". Questa è una chiara concessione alle norme degli Statuti di Capodistria e Muggia che si occupano minuziosamente di questi "beni condizionati". Anche questa aggiunta testimonia che i compilatori dello Statuto di Dignano non avevano copiato ciecamente il loro modello principale (Duecastelli e Pola), ma che avevano tentato di adeguare ogni norma alla realtà dignanese. Ci pare di non sbagliare se supponiamo che a Dignano, come pure in molte altre città istriane, in caso di morte, il coniuge sopravvissuto poteva desistere dalla comunione dei beni e scegliere l'altra possibilità, cioè di ritirare dall'eredità del coniuge deceduto i propri beni, il che significa che anche a Dignano la realizzazione della comunione dei beni coniugali si verificava soltanto alla morte di uno dei coniugi e soltanto se il coniuge sopravvissuto non rinunciava ad essa<sup>31</sup>.

6. Ancora qualche parola sull'autonomia e sull'autogoverno di Dignano durante il governo veneziano. Per quanto riguarda l'autonomia, già dallo Statuto si può constatare che era stato compilato in maniera indipendente, anche se per la sua applicazione era necessario il benessere di Venezia. D'altra parte l'autogestione era molto limitata, ma a differenza del vicino centro di Valle, Dignano ottenne una posizione più indipendente. Mentre a Valle<sup>32</sup> nella vita del comune il ruolo determinante apparteneva al rettore che veniva scelto dal Senato veneziano e che governava la città con l'ausilio di due giudici da lui scelti, a Dignano<sup>33</sup> il podestà veniva sì altrettanto scelto dal Senato veneziano, ma i due giudici venivano eletti dal Maggior Consiglio dignanese. La scelta si svolgeva così: i giudici in carica proponevano due candidati, il podestà altri due, e in tal modo il Maggior Consiglio dignanese era limitato nella scelta tra questi quattro candidati. C'era, dunque, un barlume di libertà. Al momento dell'entrata in servizio i giudici giuravano che durante la durata della loro carica avrebbero tenuto conto degli interessi di Venezia e di Dignano.

Già da queste poche note risulta la complessità e l'importanza dello Statuto di Dignano. Speriamo che a questo documento della storia istriana in futuro si dedichi maggior attenzione e che in questo senso anche il presente piccolo contributo sia stato di qualche utilità.

<sup>31</sup> Dettagli in L. MARGETIĆ, *Historica et Adriatica*, Trieste-Rovigno, 1983 (Collana degli Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno, n. 6) p. 11.

<sup>32</sup> G. MUCCIACCIA, "Gli statuti di Valle d'Istria", *ACRSR*, vol. VII (1976), p. 14.

<sup>33</sup> *Statuto di Dignano*, I, 2.

**SAŽETAK: BILJEŠKE O VODNJANSKOM STATUTU** – Iz sačuvanog teksta Vodnjanskog statuta iz 1492. god., objavljen 1970. god. od G. Radossija, proizlazi da je prethodni, nesačuvani tekst sastavljen oko 120 godina ranije. Premda je riječ o jednom od novijih istarskih statuta, ipak je istraživanje njegova sadržaja vrlo korisno za bolje i dublje poznavanje istarskih statuta, jedne od najinteresantijih grupa europskih statuta, koja predstavlja pravi rudnik za upoznavanje pravnih ustanova, koje su tijekom mnogih stoljeća amalgamirale pravne norme kasnoga rimskog carstva, Bizanta, Franaka, tzv. općeg prava, kao i mletačkog i slavenskog prava.

U radu autor daje nekoliko primjera iz kaznenog, bračnog i javnog prava prema vodnjanskom statutu i uspoređuje ih s normama ostalih istarskih statuta, utvrđuje da je on preuzeo mnoge pravne ustanove i terminologiju Pulskega i Dvigradskog statuta, ali da ih je prilagodio lokalnim shvaćanjima. Uspoređuju se osobito norme o huljenju na Boga, Blaženu Djevicu Mariju i svece i one koje se odnose na dokazni postupak putem tzv. Božjeg suda, tj. dvobojem.

**POVZETEK: ZAPISKI O VODNJANSKEM STATUTU** – Iz besedila, ki se je ohranilo v Vodnjanskem statutu iz leta 1492 in ki ga je izdal G. Radossi leta 1970, izvira, da so prejšnji statut sestavili približno 120 let prej. Ta pa se ni ohranil. Čeprav je to eden izmed najnovejših istrskih statotov, je proučevanje njegove vsebine zelo koristno za boljše in globlje spoznavanje istrskih statotov, ki sodijo med najzanimivejše skupine evropskih statotov in predstavljajo pravo zakladnico pojmov o pravnih ustanovah. Te ustanove so v teku stoletij združile pravne predpise poznega Rimskega cesarstva, Bizanca, Frankov, tako imenovanega splošnega prava, pa tudi beneškega in slovanskega prava.

V svojem delu avtor navaja nekaj primerov kazenskega, zakonskega in civilnega prava po Vodnjanskem statutu in jih primerja z določili drugih istrskih statotov. Avtor ugotavlja, da je Vodnjanski statut prevzel mnogo pravnih ustanov in terminov iz statotov Pule in Dvigrada ter jih prilagodil krajevnim namenom. Večinoma primerja predpise v zvezi s preklinjanjem Boga, Blažene Device Marije in svetnikov ter predpise v zvezi z dokazovanjem pričevanj preko tako imenovane božje sodbe, to je dvoboja.